

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **130/2000** (ECLI:IT:COST:2000:130)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **MIRABELLI** - Redattore: - Relatore: **CHIEPPA**

Udienza Pubblica del **21/03/2000**; Decisione del **08/05/2000**

Deposito del **10/05/2000**; Pubblicazione in G. U. **17/05/2000**

Norme impugnate:

Massime: **25289**

Atti decisi:

N. 130

## SENTENZA 8-10 MAGGIO 2000

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare MIRABELLI; Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge della Regione Siciliana, approvata il 24 dicembre 1998, recante "Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 2 gennaio 1999, depositato in Cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1999;

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Udito l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

### *Ritenuto in fatto*

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato (r. ric. n. 1 del 1999), il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 dicembre 1998 (Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI), per violazione degli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione.

La normativa impugnata, si osserva nel ricorso, persegue la finalità di eliminare il contenzioso pendente innanzi all'autorità giudiziaria instaurato nei confronti di ex dipendenti EMS per il recupero di somme indebitamente erogate, relative alla indennità una tantum di cui al comma 1 dello stesso art. 7, percepita da detti ex dipendenti, che, in epoca successiva al percepimento, avevano richiesto ed ottenuto dall'I.N.P.S. un trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia. In particolare, il comma 2 dell'art. 7 prevede, in contrasto con le decisioni al riguardo emesse dal giudice del lavoro, la cumulabilità della citata indennità una tantum con il successivo trattamento previdenziale di anzianità o di vecchiaia, mentre il comma 3 dispone che la previsione contenuta nell'art. 9, primo comma, della legge regionale 10 agosto 1984, n. 46 - che disciplina i criteri di applicazione delle opzioni per il diritto ad usufruire della indennità - deve intendersi nel senso che si prescinde dalla posizione contributiva dell'interessato ai fini del raggiungimento della pensione di anzianità o di vecchiaia, fermi restando i requisiti dei 60 anni di età e del limite dei dieci anni previsto dalla stessa legge.

Rileva il ricorrente che è principio generale dell'ordinamento che misure assistenziali disposte in favore dei lavoratori, quale incentivo all'anticipato abbandono dell'attività lavorativa per agevolare processi di riconversione industriale, cessino al momento del conseguimento del diritto alla pensione, mentre l'aver previsto, a distanza di anni, la cumulabilità dell'indennità con il successivo trattamento previdenziale, in presenza di un uniforme orientamento giurisprudenziale in senso contrario, assumerebbe, da una parte, il carattere di un'elargizione non giustificata, che snatura le finalità dell'istituto stesso, dall'altro, di sanatoria non sorretta da alcun interesse pubblico preminente. Sanatoria che, peraltro, non troverebbe fondamento nella finalità di agevolare la liquidazione degli enti economici, in quanto dalla definizione, finora positiva per l'amministrazione, dei giudizi in corso potrebbe derivare un cospicuo vantaggio economico.

2. - Con memoria depositata nell'imminenza della udienza, l'Avvocatura generale dello Stato ha fatto rilevare che il Presidente della Regione Siciliana ha promulgato la legge impugnata (legge 20 gennaio 1999, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 4 del 23 gennaio 1999) omettendo la previsione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7 impugnati, con conseguente cessazione della materia del contendere.

### *Considerato in diritto*

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 7 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 dicembre 1998 (Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali AZASI, EMS, ESPI).

La legge sopra menzionata è stata, peraltro, fatta oggetto di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione Siciliana, con omissione delle disposizioni censurate (legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 4 del 23 gennaio 1999).

L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (v., da ultimo, sentenza n. 6 del 2000).

Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*